

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle
Unità Organiche e Strutture del CNR

Oggetto: Informativa di indirizzo in merito alla progettazione in materia di lavori pubblici.

Attraverso la presente circolare si intende richiamare l'attenzione sugli adempimenti necessari a garantire il corretto e puntuale percorso di progettazione in materia di lavori pubblici e il conseguente rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Al fine di rendere maggiormente fruibile quanto di seguito si andrà ad esporre, la presente circolare contiene, in calce, uno schema di flusso degli adempimenti necessari definiti in ordine cronologico. Inoltre, stante l'indispensabilità di un corretto *iter* progettuale, puntualmente descritto dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "*Codice*") e dall'Allegato I.7 al medesimo, si riportano i principali adempimenti cui ciascuna Stazione Appaltante è tenuta ad ottemperare, i relativi contenuti e i soggetti deputati al loro espletamento.

Livelli di progettazione

L'art. 41 del Codice, in termini perentori, sancisce l'**articolazione della progettazione** in materia di lavori pubblici **in due livelli progettuali** rappresentati dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito anche "*PFTE*") e dal progetto esecutivo.

La formulazione della sopra richiamata norma pone una regola di carattere generale che ha quale conseguenza quella di obbligare ciascuna Stazione Appaltante a munirsi di entrambi i livelli progettuali per la realizzazione di un intervento avente ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici.

In un'ottica di flessibilità e semplificazione, l'art. 41 co. 5 del Codice accorda alla Stazione Appaltante, tramite il RUP, la possibilità di individuare, "*in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento*", "*le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione*". Al riguardo, infatti, è stato affermato come la progettazione non sia un processo automatico, in quanto le opere da progettare, con il loro grado di complessità, il contesto nel quale si collocano, i bisogni da soddisfare, rappresentano un *unicum* non del tutto standardizzabile.

Il medesimo art. 41 co. 5, nella seconda parte, stabilisce, inoltre, che in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia consentito procedere all'affidamento dei lavori sulla base del solo progetto esecutivo a patto che quest'ultimo contenga tutti gli elementi previsti per il livello progettuale mancante.

Inoltre, il correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024) ha introdotto il nuovo comma 5-bis all'articolo 41 del Codice, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro: *“In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”*.

Nel dettaglio, pertanto, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o di impianti, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito, secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 8-bis dell'Allegato I.7 al Codice, almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il medesimo art. 41, co. 5-bis del Codice prevede inoltre che per tali lavori l'esecuzione possa prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

In relazione all'Allegato I. 7 vanno segnalate le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 che fissano i contenuti, rispettivamente, del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Quadro esigenziale

Le Stazioni Appaltanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 co. 2 del D. Lgs. 36/2023, sono tenute alla predisposizione del quadro delle necessità (definito anche quadro esigenziale).

L'art. 1 co. 3 dell'Allegato I.7 al Codice sancisce che la redazione del quadro esigenziale sia di esclusiva **competenza del Committente** e che nella sua predisposizione si tenga conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del Committente medesimo.

La redazione di tale documento è precedente all'avvio dell'attività di progettazione in quanto contiene la rappresentazione degli obiettivi da perseguire e dei fabbisogni da soddisfare nel contesto economico e sociale in cui il Committente opera.¹

¹ Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.7 al Codice, il Quadro esigenziale per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del Committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)

L'Art. 2 dell'Allegato I.7 al Codice prevede la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).

Tale documento è redatto **nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione** del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

In base a quanto previsto dall'art. 2 co. 5 dell'Allegato I.7 al Codice, la redazione del DOCFAP è **sempre necessaria** per interventi il cui importo dei **lavori sia pari o superiore alla soglia comunitaria** di cui all'articolo 14 del Codice, mentre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per gli interventi di **importo superiore a 150.000 euro² e inferiore alla predetta soglia, è facoltà** del Committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

Il DOCFAP dovrà essere approvato dal Committente con propria determinazione.

In merito all'individuazione del soggetto deputato alla redazione del DOCFAP il dettato codicistico non fornisce indicazioni specifiche e ciò a differenza di quanto accade per la predisposizione del quadro esigenziale e del DIP che, al contrario, secondo le previsioni contenute nell'Allegato I.7 al Codice, ricadono nella competenza della Stazione Appaltante/RUP.

Alla luce della mancanza di una specifica previsione di legge che definisca, sotto il profilo soggettivo, chi debba redigere il DOCFAP nonché alla luce del silenzio normativo relativamente alla possibilità di avvalersi di soggetti esterni per la redazione del medesimo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto possibile l'affidamento a soggetti terzi della redazione del DOCFAP nella misura in cui tale documento è successivamente oggetto di specifica approvazione da parte della Stazione Appaltante, che ne farà proprio il merito³.

Il contenuto del DOCFAP è descritto dall'art. 2 dell'Allegato I.7 al Codice. All'interno di tale documento dovrà essere presente, con riferimento allo specifico intervento, tra l'altro, l'analisi del rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire in base ad un confronto comparato tra le possibili alternative.

Si precisa altresì che, per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato, il DOCFAP è corredato da un'analisi costi-ricavi.

² Il riferimento ai 150.000 € è collegato all'art. 37, co. 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che: *"Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione"*.

³ Cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 luglio 2024, al quale si rinvia anche in merito al calcolo dei corrispettivi per l'affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del DOCFAP.

Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)

L'art. 3 dell'Allegato I.7 al Codice individua i contenuti del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). **La redazione del DIP ricade nella competenza del RUP** ai sensi dell'art. 41 co. 3 del Codice.

Il DIP dovrà essere redatto dal RUP in coerenza con il quadro esigenziale nonché in coerenza con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove predisposto.

In quanto al contenuto del DIP, lo stesso, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, contiene le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Sotto il profilo temporale la redazione e l'approvazione del DIP dovranno avvenire prima dell'affidamento del PFTE⁴. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (*c.d. BIM - Building Information Modeling*)⁵⁶, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo **redatto, ai sensi dell'art. 41 co. 3 del Codice, dal coordinatore dei flussi informativi.**⁷

La progettazione

Premesso che la suddivisione della progettazione in due livelli (PFTE e Progettazione esecutiva) costituisce uno sviluppo progressivo di contenuti nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, si procede ora all'analisi dei principali contenuti dei predetti livelli progettuali.

Primo livello di progettazione: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)

Il PFTE rappresenta il primo livello progettuale.

Esso mira ad individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività, individuando le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e

⁴ La redazione e l'approvazione del DIP prima dell'affidamento del PFTE rappresenta una regola valida sia in caso di progettazione interna che in caso di affidamento all'esterno del servizio di progettazione. In particolare, in caso di affidamento all'esterno del servizio di progettazione, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento, quale parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione"; invece, in caso di progettazione interna alla Stazione Appaltante, il DIP è allegato alla lettera d'incarico.

⁵ Ai sensi dell'art. 43 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, co. 1, lettera a) del Codice, in caso di interventi su beni culturali. Fanno eccezione i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione della metodologia BIM.

⁶ L'art. 225 bis, c. 2 del Codice prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7". Qualora l'intervento non sia già stato inserito in programmazione al 31 dicembre 2024, la progettazione dello stesso dovrà seguire la normativa ad oggi vigente, a seguito del c.d. decreto correttivo.

⁷ Ai sensi dell'art. 1 co. 3 dell'Allegato I.9 al Codice, per ogni intervento la Stazione Appaltante nomina un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al RUP. Il coordinatore dei flussi informativi è individuato preferibilmente tra i dipendenti delle Stazioni Appaltanti anche a tempo determinato, e deve essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. Solo in caso di impossibilità di individuare il coordinatore all'interno del proprio personale, è possibile affidare all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal Codice.

tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Il PFTE - in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP - è composto dagli elaborati progettuali indicati all'art. 6 co. 7, dell'Allegato I.7 al Codice.

Segue: contenuti del PFTE in caso di affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su PFTE

Ai sensi dell'art. 6, co. 8-bis dell'Allegato I.7 al Codice, nel caso di contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 co. 5-bis del Codice, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo metrico estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

Segue: contenuti del PFTE per la finanza di progetto

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha introdotto nell'Allegato I.7, l'art. 6-bis il quale definisce i contenuti minimi del progetto di fattibilità nel caso di finanza di progetto.

In particolare, è previsto che per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193 del Codice, il promotore o il proponente presenti un progetto di fattibilità composto almeno dagli elaborati di seguito indicati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
- d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lett. d);
- f) cronoprogramma.

Segue: contenuti del PFTE in caso di appalto integrato⁸

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dell'Allegato I.7 al Codice, nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto integrato (e dunque di un appalto che prevede l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva⁹ ed esecuzione dei lavori), il PFTE dovrà contenere i seguenti elaborati:

- piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- schema di contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- piano particellare di esproprio, ove necessario;
- capitolato informativo, se previsto (art. 13-ter Allegato I.7 al Codice).

Secondo livello di progettazione: il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo rappresenta il secondo livello progettuale ed è sviluppato in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Al fine di garantire la continuità nel processo di progettazione, il progetto esecutivo è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Tuttavia, ove vi siano state **motivate ragioni** che abbiano giustificato l'affidamento disgiunto relativamente ai due livelli progettuali, il nuovo progettista **accetta senza riserve** l'attività progettuale svolta in precedenza.

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.¹⁰

Il progetto esecutivo **contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni** e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni **particolare architettonico, strutturale e impiantistico**, l'intervento da realizzare.

In base alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento - salvo diversa e **motivata determinazione** della Stazione Appaltante - il progetto esecutivo è composto dagli elaborati previsti all'art. 22 dell'Allegato I.7 al Codice¹¹.

Fermo restando il rinvio alle disposizioni di cui all'Allegato I.7 in merito all'individuazione e al contenuto dei singoli elaborati progettuali, l'importanza accordata dal nuovo impianto codicistico alla tutela dei

⁸ Negli appalti di lavori, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, la Stazione Appaltante può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (art. 44 D. Lgs. 36/2023).

⁹ Ai sensi dell'art. 22 co. 7, Allegato I.7 al Codice, nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal Codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

¹⁰ Nel caso di utilizzo della metodologia BIM il progetto esecutivo sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo.

¹¹ In caso di progettazione BIM, il progetto esecutivo contiene i modelli informativi e la relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'art. 43 del Codice e il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice.

lavoratori nell'ambito degli appalti pubblici, rende necessario richiamare l'attenzione sulla presenza, tra gli elaborati del progetto esecutivo, del “quadro di incidenza della manodopera”.

Si tratta del documento sintetico contenente l'indicazione, con riferimento allo specifico contratto, del costo medio del lavoro di cui all'articolo 41, co. 13, del Codice. Tale documento stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.

Quadro economico

Il quadro economico dell'opera o del lavoro è il documento che, in relazione ad uno specifico intervento, riporta le singole voci di costo al fine di determinarne il valore complessivo stimato. Tale quadro economico è **predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte.**

Il quadro economico è articolato secondo le voci indicate all'art. 5 dell'Allegato I.7 al Codice.

Fermo restando il rinvio ai contenuti dell'appena citata previsione normativa, si evidenzia la necessità di modulare il quadro economico in base alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso nonché alle modalità di affidamento dei lavori secondo quanto previsto dal Codice.¹²

Ciò premesso, si ritiene opportuno attenzionare, in ragione delle specificità che le caratterizzano, le seguenti voci del quadro economico:

- **somme previste per i lavori a misura o a corpo** (voce di cui alla lett. a) del co. 1, art. 5 dell'Allegato I.7).

In merito a detta voce si evidenzia che, con l'entrata in vigore del correttivo, è stata prevista come regola la contabilizzazione dei lavori a misura. Di conseguenza, la possibilità di contabilizzare i lavori a corpo risulta residuale e possibile nei soli casi in cui la Stazione Appaltante lo ritenga necessario alla luce delle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, previa specifica motivazione;

- **costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta** (voce di cui alla lett. b) del co. 1, art. 5 dell'Allegato I.7).

Al fine di una puntuale redazione della documentazione progettuale (in considerazione anche dell'influenza che la stessa esercita sulla documentazione della gara/affidamento) si precisa che, come evidenziato dall'Anac (ex multis Delibera n. 710 del 4 agosto 2020), gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: **i costi della sicurezza** e **gli oneri aziendali della sicurezza.**

¹² A titolo esemplificativo si cita:

- la necessità di prevedere nel quadro economico, alla voce “*spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale*”, le somme per il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico, ove ne è prevista la costituzione oppure della Commissione giudicatrice, in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non sia possibile ricorrere a professionalità interne;
- la previsione all'interno del quadro economico dell'opera delle somme per il pagamento del contributo Anac, da parte della Stazione Appaltante. Tale ultima somma va quantificata in base all'importo stimato dell'appalto: si veda sul punto la *FAQ Anac A3* reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara>

L'importo inserito nel Quadro economico e negli atti di gara è quello dei costi della sicurezza e rappresenta l'importo stimato dalla Stazione Appaltante.

In particolare, tra costi ed oneri della sicurezza vi è una fondamentale distinzione: infatti, mentre la definizione dei costi della sicurezza spetta alla Stazione Appaltante e tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, la determinazione degli oneri della sicurezza rappresenta, al contrario, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti i quali provvedono alla loro indicazione in sede di offerta ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice.

In particolare, nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante (art. 5, co. 1 lett. e) dell'Allegato I.7 al Codice) rientrano tra l'altro:

- gli **imprevisti**¹³ (voce di cui al co. 1 dell'art. 5 dell'Allegato I.7, lett. e) numero 5).
In base all'art. 60 co. 5 del Codice si precisa che, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le Stazioni Appaltanti utilizzano, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatto salvo quanto previsto all'interno del medesimo art. 60 co. 5;
- gli **accantonamenti** in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120, co. 1, lettera a), del Codice (voce di cui al co. 1 dell'art. 5 dell'Allegato I.7, lett. e) numero 6);
- le **spese tecniche** relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, **all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice**, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (voce di cui al co. 1 dell'art. 5 dell'Allegato I.7, lett. e) numero 8);
- le spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di **assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione**¹⁴, ai sensi dell'articolo 2, co. 4, del Codice nonché per la **verifica preventiva della progettazione** ai sensi dell'articolo 42 del Codice (voce di cui al co. 1 dell'art. 5 dell'Allegato I.7, lett. e) numero 9).

Con specifico riferimento alle voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta, il co. 2 del sopra richiamato art. 5 prevede che le stesse siano definite entro una

¹³ L'articolo 45 del decreto correttivo ha altresì introdotto, all'articolo 126, co. 2, del Codice, l'**obbligo** – e non più la facoltà – per le Stazioni Appaltanti di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo con cui l'operatore ultimati i lavori rispetto al termine fissato contrattualmente. **L'ammontare di detto premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili**, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "**imprevisti**", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive. Lo stesso viene corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio viene riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia stato legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

¹⁴ Cfr. Parere Anac di funzione consultiva n. 64 del 10/01/2024.

soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, relativo alla cd. revisione prezzi, è obbligatorio nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea), l'inserimento di clausole revisionali per l'adeguamento automatico del valore del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinanti una variazione del costo dell'opera, della fornitura e/o del servizio nei limiti previsti dall'art. 60, co. 2, del Codice¹⁵.

Il mancato inserimento di una clausola di revisione prezzi costituisce violazione di legge e provoca un elemento di indeterminabilità del prezzo da erogare quale corrispettivo per la prestazione dell'appaltatore.

Con specifico riferimento agli appalti di lavori la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Negli appalti di lavori pubblici l'onere di individuare l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è esplicitamente posto a carico del progettista (art.4, Allegato II.2-bis al Codice) e il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale *“relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione”*.

Di conseguenza, in caso di affidamento all'esterno del servizio di progettazione, il professionista selezionato non conclude la propria attività con la consegna del progetto esecutivo ma rimane obbligato ad adeguare il progetto al valore dell'indice sintetico operante al mese di aggiudicazione.

Nel caso di varianti in corso d'opera, spetta alla Stazione Appaltante l'onere di ricalibrare l'indice sintetico di revisione prezzi ma deve farlo *“sentito il progettista”* (art. 7, co. 1 Allegato II.2-bis al Codice).

Dunque, la nuova normativa sulla revisione prezzi rileva anche per le attività di progettazione e sulla durata del contratto tra progettista esterno e Stazione Appaltante. Per cui, in caso di affidamenti esterni di servizi di progettazione, i relativi contratti dovranno contenere clausole che impegnano conseguentemente i progettisti in tal senso.

Per completezza espositiva si richiama l'attenzione sulla previsione del cd. **quinto d'obbligo** già nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice.

Sul punto, la relazione illustrativa al Bando Tipo Anac 1/2023 evidenzia come la considerazione della fattispecie *de quo* quale esemplificazione delle ipotesi di cui all'art. 120, co. 1, lett. a) del Codice ne comporti l'inserimento nel calcolo del valore complessivo dell'appalto.

L'importo del quinto d'obbligo, oltre a quanto sin qui detto, incide altresì sulla definizione del quadro economico.

Il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con parere n. 3116 del 06/12/2024, ha evidenziato la possibilità di una duplice declinazione della previsione del cd. quinto d'obbligo. In particolare: *“Ove la lex specialis di gara prevede l'applicazione dell'art. 120, c. 9 come forma di opzione (a norma dell'art. 120, c. 1 lett.*

¹⁵ Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.2-bis al Codice, relativamente all'affidamento di contratti di lavori, le disposizioni di cui al medesimo Allegato si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito l'ISTAT (art. 60, co. 4, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023).

a) del Codice), in base all'art. 14, c. 4 del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica. Ove di converso la lex specialis di gara preveda l'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell'importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti)”

LA PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

La specificità che connota gli interventi concernenti i beni culturali, tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha reso necessario l'inserimento nel Codice dei contratti pubblici di uno specifico titolo ad essi dedicato (Libro II - Parte VII - Titolo III “*I Contratti nel settore dei beni culturali*”) e di uno specifico Allegato (Allegato II.18 – “*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*”).

In particolare, l'art. 133 del Codice rimanda alle disposizioni contenute nell'Allegato II.18 relativamente ai livelli e ai contenuti della progettazione dei su citati lavori.

La progettazione di lavori riguardanti i beni culturali, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.18 al Codice, è costituita dagli elaborati di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16¹⁶ del medesimo Allegato, con i contenuti previsti dall'Allegato I.7.

Per espressa previsione dell'art. 12 dell'Allegato II.18, l'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione di lavori riguardanti beni culturali è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all'Allegato I.7.

Livelli di progettazione

Ai sensi dell'art. 12 co. 3 dell'Allegato II.18 al Codice, l'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, è disposto sulla base del **progetto esecutivo**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, co. 3 dell'Allegato II.18¹⁷, l'affidamento di detti lavori può essere **eccezionalmente** disposto sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'art. 12 co. 4 dell'Allegato II.18, inoltre, elenca i casi in cui è consentita l'omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva:

¹⁶ Con riferimento all'Allegato II.18 al Codice l'art. 13 si riferisce al “*progetto di fattibilità tecnico-economica*”; l'art. 14 alla *scheda tecnica*”; l'art. 15 al “*progetto esecutivo*”; l'art. 16 alla “*progettazione dello scavo archeologico*”.

¹⁷ L'art. 13, co. 3 dell'Allegato II.18 al Codice prevede che “*il RUP, nella fase di progettazione di fattibilità, valuta **motivatamente, esclusivamente** sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale possibilità di porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità*”.

- a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura e altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità;
- b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del progetto (RUP), accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al RUP la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della Stazione Appaltante.

Va evidenziato come si tratti di una possibilità prevista in via **eccezionale nonché ancorata ad una motivata valutazione da parte del RUP** nella fase di progettazione di fattibilità. Tale valutazione potrà basarsi esclusivamente sulla natura e sulle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo alla luce delle quali si renderebbe possibile porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualità.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Relativamente ai lavori riguardanti i beni culturali, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato II.18 al Codice, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'art. 41 del Codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

I documenti del progetto di fattibilità sono elencati al co. 2 dell'art. 13 dell'Allegato II.18. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo di interventi riguardanti i beni culturali contiene la compiuta indicazione delle esatte metodologie operative, delle tecniche e tecnologie di intervento, dei materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso, entrando **nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite**. Tale livello di progettazione prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Nel progetto esecutivo sono indicati i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. I documenti costituenti il progetto esecutivo sono indicati al comma 2 dell'art. 15 all'Allegato II.18.

VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Alla luce di quanto previsto dall'art. 40 co. 1 dell'Allegato I.7 al Codice, **ciascun livello progettuale** deve essere **verificato**.

In linea generale va rilevato che **la verifica** consiste in un'attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita durante lo sviluppo della progettazione in contraddittorio con il progettista, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo alla progettazione e la loro conformità alla normativa vigente.¹⁸¹⁹

La **validazione** è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta **dal RUP** unitamente al responsabile della fase della progettazione ove nominato ex art. 15 co. 4 del Codice²⁰ e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Mentre la verifica deve essere eseguita in ogni fase progettuale atteso che è relativa al controllo della documentazione progettuale per ciascuna fase (fattibilità tecnico-economica ed esecutiva), **la validazione** è il momento conclusivo della verifica e deve essere eseguita prima dell'appalto dei lavori, tanto è vero che gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto devono essere riportati nel bando di gara/lettera di invito.

Il progetto da porre a base di gara è altresì **approvato dalla Stazione Appaltante** in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241²¹. In seguito all'entrata in vigore del correttivo al Codice, la data di approvazione del progetto assume un ruolo di particolare importanza in quanto da essa, ai sensi dell'Allegato I.3, per gli appalti di lavori decorrono i tre mesi entro cui i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati.

Soggetti deputati alla verifica della progettazione:

L'art. 34 dell'Allegato I.7 al Codice, individua, tra l'altro, i soggetti deputati all'espletamento dell'attività di verifica, in base all'importo dei lavori. In particolare, la verifica è effettuata:

- **da organismi di controllo accreditati** ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per i lavori di importo **pari o superiore a 20 milioni di euro**, e, in caso di **appalto integrato**, per

¹⁸ In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

¹⁹ L'art. 42, co. 3 del Codice dispone che la verifica accerti la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

²⁰ Cfr. art. 6 co. 2 lett. e) dell'Allegato I.2 al Codice.

²¹ In merito all'approvazione del progetto si veda quanto contenuto nella Sent. CDS, sez. VII, n. 7699/2024.

- i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, co. 1, lettera a), del Codice²²;**
- **dai soggetti** di cui al precedente punto e di cui **all'articolo 66** del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità²³, o dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità, **per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia** di cui all'articolo 14 del Codice;
 - **dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti** ove il progetto sia stato redatto da **progettisti esterni** o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un **sistema interno di controllo di qualità** ove il progetto sia stato **redatto da progettisti interni**, per i lavori di **importo inferiore alla soglia** di cui all'articolo 14 del Codice **e fino a 1 milione** di euro²⁴;
 - dal **responsabile unico del progetto**, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, co. 6 del Codice, per i lavori di importo **inferiore a 1 milione di euro**.

Altro aspetto che merita di essere attenzionato è la previsione contenuta all'art. 36 dell'Allegato I.7 al Codice rubricato "**Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla Stazione Appaltante**" in base al quale la Stazione Appaltante affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni, solo ove la medesima abbia accertato l'impossibilità di provvedere all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, co. 4, del Codice.

È importante evidenziare come lo svolgimento dell'attività di verifica sia incompatibile con lo svolgimento, **per il medesimo progetto**, dell'attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. **Alla luce del fatto che per i lavori fino ad un milione di euro è il RUP a dover svolgere la funzione di verificatore, ne deriva che fino a tale importo lo stesso RUP non possa mai svolgere le funzioni di progettista, coordinatore della sicurezza, collaudatore o direttore dei lavori** (Cfr. tra gli altri l'Atto di segnalazione ANAC n. 5/2019). Sotto tale ultimo profilo, si rammenta che *"nel concetto di direzione lavori rientra il direttore dei lavori, il/i direttore/i operativo/i, l'/gli ispettore/i di cantiere"*²⁵.

Con riferimento alla **verifica della progettazione relativa ai progetti di lavori su beni culturali**, si rinvia al contenuto dell'art. 18 dell'Allegato II.18 al Codice.

²² Per le attività di verifica sono organismi di controllo accreditati gli Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 35 dell'Allegato I.7 al Codice).

²³ Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

²⁴ Cfr. Parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 2269 del 26/02/2024 con riferimento ai presupposti legittimanti l'affidamento all'esterno dell'attività di verifica della progettazione nella fascia di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e fino a 1 milione di euro.

²⁵ Cfr. Parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3231 del 27/02/2025.

IL RUP NELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

Nell’ambito dei lavori pubblici la figura del Responsabile Unico del Progetto presenta caratteri specifici. Tuttavia, prima di procedere all’analisi delle anzidette peculiarità, giova sintetizzare alcuni aspetti utili ai fini dell’espletamento del corretto iter di nomina del RUP.

La Stazione Appaltante è tenuta a nominare, **nel primo atto di avvio dell’intervento da realizzare**, il RUP tra i propri dipendenti, assunti anche a tempo determinato, **preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa**. Il soggetto che ricopre la funzione di RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti nell’Allegato I.2 al Codice.

In seguito all’entrata in vigore del correttivo è stata prevista la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’Allegato I.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di **altre amministrazioni pubbliche**²⁶.

La nomina di un RUP esterno è, tuttavia, bene ancorata al presupposto della **carenza** in organico di personale in possesso dei requisiti per l’espletamento della funzione e all’**accertamento formale di tale carenza**.

Nel caso di nomina di un RUP esterno sarà necessario un previo accordo tra le pubbliche amministrazioni interessate nonché l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza allo svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell’art. 53, co. 7 del D.lgs. 165/2001. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato I.10 al Codice, l’attività di RUP (intesa in termini sostanziali e prescindendo dalla circostanza che a svolgerla sia un soggetto esterno alla Stazione Appaltante - dipendente di altra pubblica amministrazione) rientra nelle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure e, in quanto tale, il compenso per il RUP esterno sarà allocato sugli incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’articolo 45 del Codice).

In merito ai requisiti del RUP, l’art. 2 dell’Allegato I.2 al Codice stabilisce che il medesimo debba essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.

Tali specifiche competenze, negli affidamenti di lavori e servizi di ingegneria e architettura, si declinano nella necessità di nomina di un **RUP “tecnico”**. In particolare, l’art. 4 dell’Allegato I.2 al Codice prevede che il RUP debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

²⁶ Ai sensi dell’art. 1, co. 2, Dlgs. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, nei termini che seguono:

- a) di **almeno un anno** per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di **almeno tre anni** per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice;
- c) di **almeno cinque anni** per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.

In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP potrà essere un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata²⁷.

In base a quanto disposto dall'art. 4 co. 4 dell'Allegato I.2 al Codice, è previsto inoltre che nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi²⁸, il RUP possieda, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, altresì una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Segue: coincidenza di RUP – progettista e DL

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi, anche le funzioni di:

- progettista;
- direttore dei lavori.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono essere ricoperte nei limiti delle proprie competenze professionali ad esclusione:

- di lavori **complessi o di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di **progetti integrali**;
- di interventi di importo **pari o superiore alla soglia** di cui all'articolo 14 del Codice.

Fermo quanto sopra esposto, è necessario coordinare la sopra richiamata disposizione (art. 4, co. 3 dell'Allegato I.2 al Codice) con le previsioni di cui all'art. 42, co. 2 del Codice e all'art. 34, commi 2 e 3 dell'Allegato I.7 al Codice, che come già anticipato comportano l'incompatibilità - per il medesimo progetto - della funzione di RUP con l'attività, tra l'altro, di progettista o direttore dei lavori per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro.

²⁷ Cfr. Parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 2260 del 30/08/2023.

²⁸ In base a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. d) Allegato I.1 al Codice, sono definiti "appalti di lavori complessi": gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

A chiusura di quanto detto e per completezza espositiva si evidenzia che per il progettista interno all'amministrazione non vi è alcun obbligo di iscrizione all'Albo professionale. Resta però ferma la necessità di possedere idonea competenza in materia, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa. È altresì necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione, quest'ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale (Cfr. sul punto Anac - Parere in funzione consultiva 64/2023).

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI INCARICHI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – PROGETTAZIONE - DIREZIONE DEI LAVORI – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

L'art. 14 del Codice, dopo aver riepilogato le soglie di rilevanza comunitaria, definisce i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti.

Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico è considerato l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Il comma 6 dell'art. 14 del Codice sancisce a chiare lettere **il divieto di frazionamento artificioso dell'appalto** con lo scopo di evitare l'applicazione del Codice.

Per quanto qui rileva, si evidenzia la necessità di porre l'attenzione al rispetto del **divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 *“Chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell'appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura”* ha precisato come, dalle richiamate disposizioni del Codice emerge una priorità accordata all'affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva e ciò al principale fine di garantire l'omogeneità e la coerenza della progettazione. Come già evidenziato dall'Autorità nel parere in funzione consultiva n. 60/2023, con specifico riferimento all'affidamento di incarichi tecnici (direzione lavori e CSE), *“è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento, dovendosi, in tal caso, calcolare cumulativamente l'importo presunto dell'intera prestazione ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto”*, con la conseguente applicazione delle *“procedure previste per l'importo totale dei servizi da affidare”*. Il vigente quadro normativo conferma l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l'importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all'art. 37 del nuovo Codice.

L'Anac nell'Atto a firma del Presidente del 3 marzo 2025 - fasc.5615.2024 ha rilevato una criticità nell'operato di talune Stazioni Appaltanti in ragione della mancanza, all'interno della documentazione di

gara/affidamento diretto dello schema di determinazione dei corrispettivi che consente di comprendere come sia stata determinata la parcella anche al fine della scelta della corretta procedura di affidamento. L'assenza di tale documentazione comporta un'evidente mancanza di chiarezza in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, ma soprattutto in ordine alle modalità con cui è stato determinato il corrispettivo a base di gara/affidamento diretto.

Si evidenzia pertanto la necessità che le Stazioni Appaltanti calcolino correttamente – secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell'Allegato I.13 del Codice²⁹ – l'importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l'importo totale dei servizi in questione. Ciò anche alla luce del fatto che, ai sensi dell'art. 14 co. 7 del Codice *“l'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto”*³⁰.

Il presente documento - senza alcuna pretesa di esaustività e con i limiti quantitativi che inevitabilmente connotano un documento di indirizzo – persegue il fine di rappresentare un ausilio per ciascuna Struttura del CNR in merito al rispetto della normativa vigente in materia di progettazione di lavori pubblici.

Il Direttore Generale


**Allegato:
Schema di Flusso**

²⁹ Cfr. Cons. Stato, V, 3 febbraio 2025, n. 844: “le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi fungono dunque da strumento per la «individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento», a carattere vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza peraltro da quanto accadeva nella vigenza del precedente art. 24, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, che considerava le tabelle ministeriali quale mero «criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»”.

³⁰ Sul punto si segnala il parere del Supporto Giuridico al MIT n. 745 del 30/09/2020 che di seguito si riporta: **Quesito:** “L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). In applicazione delle Tariffe professionali l'importo stimato dell'appalto risulta pari ad €160.000. Un professionista si offre di eseguire il servizio professionale per €70.000, nel caso è ammissibile affidare direttamente l'appalto a predetto professionista ex art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 oppure dobbiamo procedere mediante procedura negoziata ex art. 2 co.2 lett. b) DL 76/20? Grazie e cordiali saluti”.


Risposta aggiornata: “No, ai fini della determinazione della procedura tramite la quale affidare un contratto pubblico occorre far riferimento all'importo stimato dell'appalto”.

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI



LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Progettazione in materia di lavori pubblici articolata in due livelli di successivi approfondimenti tecnici (PFTE, Progetto esecutivo). Nei casi e nei termini disciplinati dall' art. 41 co. 5 e co. 5 bis del Codice, è consentito l'affidamento in base ad un unico livello progettuale.



VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

VERIFICA DEL PROGETTO	
ciascun livello progettuale	
Importo lavori	Soggetto Verificatore
1) Lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro 2) Appalto integrato lavori pari o superiori alla soglia di rilevanza europea	Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea	<ul style="list-style-type: none"> Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNICEI EN ISO/IEC 17020 Operatori di servizi tecnici ex art. 66 del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità Stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità
Lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e fino 1 milione di euro	<ul style="list-style-type: none"> Uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni Stazione appaltante che disponga di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni
Lavori di importo inferiore a 1 milione di euro	Responsabile Unico del Progetto (anche avvalendosi della struttura di supporto di cui all'art. 15, co. 6 del Codice)



VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Il livello progettuale posto a base di gara/affidamento La validazione è sottoscritta dal RUP unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ex art. 15 co. 4 del Codice.